

CIRCOLARE 64/1966

Protocollo 6533/77

Oggetto:Requisiti fisici del personale addetto a ferrovie, a tramvie urbane ed extraurbane ed impianti assimilabili, nonché a filovie ed autolinee urbane ed extraurbane

Con circolare n. 106 del 30 agosto 1957, questo Ministero aveva dettato disposizioni sulle modalità cui le aziende esercenti ferrotramvie avrebbero dovuto attenersi - in mancanza di proprie norme debitamente approvate da questo Ministero - per l'accertamento dei requisiti fisici del personale da adibire a mansioni interessanti il movimento e la sicurezza dell'esercizio, in occasione delle assunzioni in servizio e delle revisioni periodiche, prescrivendo la adozione - da parte delle aziende medesime - della tabella dei requisiti fisici in vigore presso le Ferrovie dello Stato, allegata al decreto ministeriale 15 marzo 1957, n. 3623.

Con successiva circolare n. 128 del 18 novembre 1957, le succitate disposizioni vennero estese anche a tutto il rimanente personale delle ferrovie e tramvie extraurbane ed impianti assimilabili, nonché a tutto il personale addetto alle filovie, tramvie ed autolinee urbane ed extraurbane.

Poiché, con decreto ministeriale 3 gennaio 1966 n. 12, questo Ministero ha modificato le "norme relative alle visite mediche per la ammissione in servizio, la revisione, l'abilitazione, l'assegnazione delle funzioni ed il cambio di qualifica dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato" ed ha adottato altresì una nuova tabella dei requisiti fisici speciali, si prescrive che le aziende esercenti ferrovie e tramvie extraurbane ed impianti assimilabili, filovie, tramvie ed autolinee urbane ed extraurbane si attengano alla nuova tabella, di cui si riproduce copia in allegato, nonché alle istruzioni qui appresso riportate.

Quanto sopra, sempre che le aziende stesse, in considerazione di particolari obiettive esigenze dell'esercizio, debitamente accertate, non ritengano necessario adottare, per gli agenti da adibire a mansioni interessanti il movimento e la sicurezza dell'esercizio, requisiti speciali più rigorosi di quelli stabiliti nella tabella allegata, nel qual caso le relative norme dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione di questo Ministero.

1) Agli effetti dei requisiti fisici richiesti per l'ammissione in servizio, la revisione, l'abilitazione, l'assegnazione alle funzioni e il cambio di qualifica, il personale delle aziende è distinto in tre gruppi all'ammissione ed in cinque gruppi alla revisione.

I requisiti particolari della statura, della vista e dell'udito richiesti, per ciascuno di detti gruppi, all'ammissione in servizio ed alla revisione, sono quelli indicati nella tabella allegata.

2) Per l'ammissione in servizio, sia nella categoria di ruolo, sia in quella non di ruolo, gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, nonché i requisiti particolari che, nella tabella, sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica relativa posto medesimo.

Devono essere giudicati non idonei gli aspiranti che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosì, possano trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

In particolare, gli agenti da adibire alla guida di automezzi debbono essere sottoposti ad accurati esami radiografici, eseguiti – se necessario – in varie proiezioni; e ciò, allo scopo di evitare, nell'interesse dell'azienda e degli stessi lavoratori, che vengano ammessi in servizio elementi con difetti o malformazioni anatomiche alla colonna vertebrale, trasformabili – con il tempo e sotto lo stimolo di determinare sollecitazioni meccaniche – in veri e propri fatti morbosì invalidanti.

Di conseguenza debbono dichiararsi non idonei alle predette mansioni di autista coloro che presentano, soprattutto a carico dei vari elementi della colonna vertebrale, malformazioni, deviazioni, fatti infiammatori o degenerativi.

3) Qualora si dovessero ammettere in servizio dipendenti con qualifiche non indicate nella tabella allegata, si procederà alla visita adottando i criteri stabiliti per la qualifica assimilabile.

In particolare, per i capi movimento, i controllori ed i bigliettai di tramvie, filovie ed autolinee urbane ed extraurbane dovranno osservarsi i requisiti previsti per gli agenti del Gruppo II (ammissione) e del Gruppo III (revisione); per gli autisti di linea ed – in via analogica - per i guidatori di filovie urbane ed extraurbane, dovranno osservarsi i requisiti previsti per gli agenti del Gruppo I (ammissione e revisione), eccezion fatta per i requisiti specificatamente richiesti dal vigente Codice della Strada (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e dal relativo Regolamento di esecuzione (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).

4) Le visite per revisione si effettuano per accertare, con i comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente necessarie, se i dipendenti già in servizio, sia di ruolo, sia non di ruolo, siano ancora in condizioni fisiche e psichiche tali da poter disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di cui sono rivestiti e senza nocumento alla salute propria o a quella dei compagni di lavoro, nonché senza pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio. In queste visite, per quanto riguarda in particolare la vista e l'udito, sono richiesti i requisiti indicati, per la revisione, nella tabella.

Il senso cromatico è da considerare “soddisfacente” quando risulti accertata la percezione dei colori fondamentali esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno ed eventualmente per mezzo di fanali colorati in ambiente oscuro.

A visita di revisione, devono essere sottoposti i dipendenti sia di ruolo, sia non di ruolo, quando sorga dubbio sulle loro condizioni fisiche o psichiche, o quando abbiano sofferto lesioni o malattie gravi del capo, degli occhi e degli orecchi, o quando risultino dediti all'abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti.

Devono, inoltre, essere sistematicamente sottoposti a visita di revisione al compimento del 45°, del 50°, del 53°, del 56°, del 58° e del 60° anno di età - tutti i dipendenti, sia di ruolo, sia non di ruolo, dei gruppi I, II, III revisione.

Oltre alle visite di cui ai precedenti comma, tutti i dipendenti, indistintamente, devono essere sottoposti periodicamente, ogni quattro anni, a controllo schermografico.

5) I dipendenti da abilitarsi o da assegnarsi a funzioni o qualifiche per le quali siano richiesti requisiti superiori, devono essere sottoposti ad apposita visita da effettuarsi con i criteri stabiliti per la revisione nel gruppo relativo a dette funzioni o qualifiche.

I dipendenti in prova e quelli non di ruolo, per tali abilitazioni o assegnazioni, debbono essere sottoposti a visita medica da effettuarsi con i criteri dell'ammissione se non hanno compiuto i 40 anni di età, e con i criteri della revisione se hanno superato tale età. Non si procede a nuova visita per il passaggio da una funzione o qualifica ad un'altra per la quale siano richiesti requisiti identici o inferiori, salvo che per i dipendenti da abilitare alle funzioni di macchinista, per i quali deve essere sempre praticata la visita con i criteri suindicati.

6) Gli aspiranti all'assunzione in servizio sia di ruolo che non di ruolo, devono essere sottoposti ad apposita visita medica da effettuarsi — nel gruppo relativo alla qualifica per la quale concorrono - con i criteri stabiliti per l'ammissione se non hanno compiuto i 40 anni di età, e con i criteri della revisione se hanno superato tale età.

7) I dipendenti che, alla visita di revisione, vengano trovati non in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 4), possono — in relazione alla disponibilità dei posti - continuare a prestare servizio presso l'azienda con utilizzazione limitata a quelle mansioni che, dai sanitari dell'azienda, siano giudicate compatibili con le minorate condizioni fisiche.

8) Le visite di cui ai precedenti punti possono essere eseguite da medici dell'azienda e, ove questa sia sprovvista di un corpo sanitario, da medici dell'Ispettorato Sanitario delle F.S.

9) Considerata la diminuzione del minimo dei requisiti fisici finora richiesti alla revisione per alcune categorie di agenti, le aziende hanno facoltà di rivedere la posizione dei dipendenti in servizio che furono a suo tempo distolti dalle mansioni proprie della qualifica rivestita perché giudicati inadonei in base alla precedente tabella,

ed inviare a visita medica di revisione quelli che potrebbero ora, in base alla nuova tabella, essere giudicati idonei alle mansioni della loro qualifica.

Avuta la eventuale conferma della loro idoneità fisica, le aziende possono disporre la restituzione alle mansioni della qualifica rivestita, previo aggiornamento professionale, ove ciò sia ritenuto necessario.

Sono esclusi da tale revisione gli agenti che, nel frattempo, abbiano ottenuto il cambio di qualifica in altra per la quale siano incondizionatamente idonei.

10) Nei riguardi degli agenti che raggiungono la prescritta acutezza visiva, non ad occhio nudo, ma con correzione di lenti, la azienda deve assicurarsi che essi si muniscano (qualora già non lo siano) degli occhiali adatti, di cui sono obbligati a fare costante uso durante il servizio. A tale scopo il medico dell'azienda o, in mancanza, l'Ispettorato Sanitario, accertata l'acutezza visiva sia ad occhio nudo e sia con la migliore possibile correzione che risulti pratica, efficace e tollerabile, prescriverà all'agente, ove occorra con l'intervento dello specialista oculista, le lenti adatte di cui ha bisogno, invitandolo a fornirsene sollecitamente ed a ripresentarsi a nuova visita il più presto possibile e comunque entro 10 giorni, con gli occhiali. In tale nuova visita sarà ripetuto l'esame della acutezza visiva con la correzione delle lenti prescritte all'agente e, assicuratosi che la correzione medesima risulti pratica, efficace e tollerabile, compilerà un modulo da conservare nel fascicolo personale dell'agente, nel quale, per ciascun occhio, in corrispondenza della voce " stato di refrazione ", registrerà quali sono le lenti giudicate adatte.

Il medico dell'azienda o l'Ispettore sanitario apporrà sulla tessera ferroviaria dell'agente, con timbro ad umido, nello spazio riservato alle "annotazioni ", un segno simbolico costituito:

a) da due 00 uniti da un trattino (0-0) per gli agenti aventi l'obbligo di fare uso in servizio degli occhiali;

b) da quattro 0 intrecciati a due ai due ed uniti da un trattino per gli agenti che, oltre ad avere l'obbligo di fare uso in servizio degli occhiali, debbono portare con sé un altro identico paio di occhiali di riserva.

In segno poi di ricevuta comunicazione dell'obbligo di cui trattasi, di far uso costante degli occhiali durante il servizio, l'agente apporrà la sua firma sul modulo sanitario, di cui dovrà darsi notizia all'impianto presso il quale l'agente presta servizio.

Gli Ispettorati Compartimentali disporranno controlli saltuari per verificare se gli agenti, i quali solo con l'uso degli occhiali raggiungono il minimo di acutezza visiva prescritto, facciano regolare uso degli occhiali stessi durante il servizio. Particolare sorveglianza deve essere svolta nei confronti del personale addetto alla condotta delle locomotive od impegnato nelle altre più delicate mansioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio.

Coloro che pur avendone l'obbligo, vengano trovati a svolgere le proprie mansioni senza i prescritti occhiali, o anche soltanto senza avere con sé quelli di riserva, dovranno essere perseguiti disciplinarmente.

IL MINISTRO
SCALFARO